



Comune di LOMAZZO
Provincia di Como

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

DOCUMENTO INTEGRATIVO
CONSIDERAZIONI AL PARERE ARPA

Gennaio 2023

Premessa

In risposta al parere tecnico espresso da ARPA sul Piano di Zonizzazione Acustico (rif. Pratica 2022.4.64.206), si precisa quanto segue:

“Punto 1. Elaborati relativi alla delibera di zonizzazione”

Oltre alla tavola in scala 1:5000 del Piano di Zonizzazione Acustica, sono state prodotte tavole in scala 1:2000 del territorio comunale.

“Punto 2. Infrastrutture di trasporto”

Alle strade non è stata assegnata campitura grafica delle classi acustiche in quanto le infrastrutture sono regolamentate da specifica normativa di riferimento, ovvero “DPR n° 142/2004 – Traffico veicolare” che definisce i limiti di immissione da rispettare all’interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali. Le strade di quartiere o locali vanno considerate parte integrante dell’area di appartenenza ai fini della classificazione acustica, ovvero, per esse non si ha fascia di pertinenza e valgono pertanto i limiti di classe delle aree circostanti.

Si ricorda altresì che le verifiche di rispetto dei limiti di zona fissati dal piano di zonizzazione acustica devono essere condotte ai ricettori (non sulle strade) e nel rispetto delle classi acustiche assegnate ai ricettori stessi.

“Punto 3. Classe I” e “punto 4. Ricettori sensibili”

Sono stati individuati in classe I solo due ricettori sensibili, ovvero l’ospedale e la scuola. Tale scelta è supportata dalla volontà di preservare tali ricettori sensibili, ubicati in prossimità di strade di quartiere a limitato traffico veicolare ed in virtù di un clima acustico del contesto caratterizzato da contenuti livelli di rumorosità. Come detto, le strade di quartiere o locali vanno considerate parte integrante dell’area di appartenenza ai fini della classificazione acustica, ovvero, per esse non si ha fascia di pertinenza ed assumono la classe delle aree circostanti, che in situazioni di particolare esigenza di tutela dall’inquinamento acustico può anche essere la classe I. Trattasi di scelta a salvaguardia di tali ricettori sensibili.

“Punto 3. Isole acustiche”

Nella stesura del piano di zonizzazione acustica si è cercato di evitare un eccessivo spezzettamento del territorio urbanizzato con zone a differente valore limite e nello stesso tempo si è evitato di introdurre un’eccessiva semplificazione, che avrebbe portato ad un

appiattimento della classificazione. Non sono presenti isole acustiche, sono state individuate sporadiche aree aventi una classificazione acustica diversa rispetto alla zona circostante in corrispondenza di aree commerciali e/o artigianali/produttive, coerentemente con la destinazione urbanistica, al fine di assegnare limiti di emissione maggiori all'interno dell'area di proprietà di tali attività. Resta inteso che presso gli eventuali ricettori posti al contorno valgono i limiti di zona fissati dalla classe acustica in cui ricade il ricettore stesso, nonché limiti differenziali ai sensi del DPCM 14/11/1997.

“Punto 5. Regolamento di attuazione”

- a) E' stato aggiornato il regolamento di attuazione inserendo anche gli ultimi aggiornamenti e integrazioni della DGR VII/8313 del 08/03/2002.
- b) Non vengono prese in considerazione le esclusioni previste dal DPR 227/11 in quanto si applicano le disposizioni di cui alle normative regionali che risultano più restrittive.
- c) Viene confermata la necessità di presentare valutazione previsionale di clima acustico e progetto requisiti acustici passivi anche per interventi di “ampliamento, recupero del sottotetto e cambi di destinazione d'uso”.

“Punto 6. Ulteriori osservazioni”

1. Dalla cartografia sono chiaramente individuabili i confini tra zone confinanti
2. Trattasi di refuso (Comune di Albese con Cassano)
3. Il piano di zonizzazione acustica è stato trasmesso ai Comuni confinanti di cui ha risposto solo il Comune di Cadorago esprimendo parere favorevole